

TEMI E APPROFONDIMENTI

17.2.23

F.A.C. AGRISOLARE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Nuova versione F.A.Q. n. 11 del "Secondo Blocco F.A.C. Agrisolare" del 23.9.2022

Nuova versione F.A.Q. n. 11 del "Secondo Blocco F.A.Q. Agrisolare" del 23/09/2022
Nella presente pagina è possibile prendere visione della nuova versione della F.A.Q. n. 11, facente parte del "Secondo Blocco F.A.Q. Agrisolare", pubblicato il 23 settembre 2022; tale modifica si è resa necessaria a seguito di alcune interrogazioni parlamentari che hanno sollecitato, al riguardo, l'adesione ad un orientamento meno restrittivo di quello precedentemente assunto, al fine di non penalizzare eccessivamente l'avvicendamento nella titolarità di un'azienda agricola a seguito di una sua cessione contrattuale. Per maggiore comodità di lettura, il testo della nuova versione della F.A.Q. di che trattasi è stato evidenziato in giallo.

SECONDO BLOCCO DELLE F.A.C. AGGIORNATE DI PARCO AGRISOLARE

FAQ per la misura "Parco Agrisolare" – Seconda tranche Aggiornamento 23 settembre 2022
A. Risorse finanziarie disponibili
1) In questa prima finestra di presentazione delle domande (27.09 - 27.10 2022) saranno messe a disposizione tutte le risorse (es. 1.500 milioni) della Misura? Sì, in questa prima finestra di presentazione delle domande saranno messe a disposizione tutte le risorse finanziarie disponibili, fino ad esaurimento, come da ripartizione per categorie di aziende beneficiarie riportata nell'Avviso Pubblico adottato il 23/08/2022.
B. Beneficiario
2) Nel caso di giovane agricoltore, cosa si intende con "che possiede adeguate competenze professionali"? Quale tipo di attestazione deve essere fornita? Il giovane agricoltore è colui che si è insediato come capo dell'azienda, dopo averne acquisito la disponibilità e essersi iscritto alla CCAA, aver ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) e ottenuto l'iscrizione definitiva.
3) Per aziende costituite sotto forma di società di persone (soprattutto società semplici), quali sono i requisiti per ottenere lo status di giovane agricoltore? Si deve fare riferimento alla maggioranza di partecipazione al capitale? Alla maggioranza di partecipazione agli utili? Alla maggioranza dei soci oppure più requisiti contemporaneamente? Il giovane agricoltore è colui che si è insediato come capo dell'azienda, dopo averne acquisito la disponibilità ed essersi iscritto alla CCAA, aver ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) e ottenuto l'iscrizione definitiva. Nel caso delle persone giuridiche, il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto in presenza di un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione,

<p>agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale; 2. Il giovane agricoltore è in grado di partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della persona giuridica; 3. Il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della persona giuridica.
<p>4) Capo azienda - giovane agricoltore: che poteri deve avere in caso di società, c'è un limite di over 40 anni ammessi nella società, come può dimostrare di avere esperienza lavorativa in campo agricolo e quanti anni di esperienza deve avere?</p> <p>Si rimanda alla risposta al quesito n. 3.</p>
<p>5) Nel caso di più società (soggetto beneficiario) con stesso "titolare effettivo", l'importo massimo di spesa (750 mila euro oppure 1 milione di euro) si applica alla singola società o al titolare effettivo?</p> <p>L'importo massimo di spesa è da considerarsi relativo alla singola società (Soggetto Beneficiario). Questo si applica anche nel caso in cui più società condividano lo stesso titolare effettivo, dove è pertanto possibile presentare più proposte.</p>
<p>6) La maggiorazione del 20% dell'intensità di aiuto è riconosciuta sia ai giovani con età non superiore a 40 anni che agli agricoltori insediati negli ultimi 5 anni?</p> <p>La risposta è affermativa. Il capitolo 3 dell'Allegato A "Regolamento Operativo Parco Agrisolare" prevede che la maggiorazione di 20 punti dell'intensità di aiuto sia applicabile sia ai giovani agricoltori, con età non superiore ai 40 anni, sia agli agricoltori che si siano insediati entro i 5 anni precedenti la data di presentazione della Proposta.</p>
<p>7) Il mancato pagamento delle multe per le quote latte rientra tra i motivi di esclusione?</p> <p>Si rimanda all'allegato 2 dell'Allegato A "Regolamento Operativo Parco Agrisolare": Il soggetto beneficiario dichiara che:</p> <p>"...</p> <ul style="list-style-type: none"> • di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • di non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; <p>..."</p>
<p>8) Le imprese che sono sottoposte a sanzione per la vicenda "quote latte" ed è in corso il relativo giudizio, possono partecipare alla misura?</p> <p>Si rimanda alla risposta al quesito n. 7</p>
<p>9) Nel caso di un'azienda agricola che tenga la contabilità IVA ordinaria, avendo rinunciato al regime di esonero, pur avendo avuto nel 2021 un volume d'affari inferiore ai 7.000,00 euro, questa potrà rientrare tra i beneficiari essendo in possesso degli altri requisiti previsti dall'avviso?</p> <p>La risposta è negativa. Si rimanda all'allegato 2 dell'Allegato A Regolamento Operativo Parco Agrisolare: Il soggetto beneficiario dichiara: "di non ricadere tra i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00".</p>
<p>10) Se il richiedente l'aiuto è una società agricola, ma l'edificio su cui verrà installato l'impianto fotovoltaico non è di proprietà della società, ma di uno dei soci, la società agricola può fare domanda all'agevolazione?</p> <p>La risposta è positiva, fintanto che ci sia un rapporto che garantisca che l'uso dell'edificio è nella mera disponibilità della società. È dunque necessario un atto autorizzativo da parte del socio che attesti che l'uso dell'immobile sia a beneficio dell'azienda (es. Affitto).</p>
<p>11) Nel caso in cui il richiedente l'aiuto cedesse l'azienda al figlio dopo l'accoglimento della domanda, il figlio potrebbe realizzare l'intervento e ricevere l'agevolazione?</p> <p>I requisiti prescritti per l'accesso al finanziamento in oggetto devono essere posseduti sia a monte che a valle dell'intervento per il quale lo stesso è richiesto, con carattere di essenzialità.</p>

Peraltro, si ritiene possibile procedere a trasferimenti dell'azienda che non pregiudichino il mantenimento del beneficio in questione, e cioè a condizione che il cessionario posseda i medesimi requisiti (oggettivi e soggettivi) del cedente, come individuati dal Decreto Mipaaf del 25/03/2022 e dai successivi atti regolamentari e attuativi.

Ciò al precipuo scopo di evitare che, all'atto della cessione successivamente posta in essere, possano venire meno, in tutto o in parte, i connotati distintivi in forza dei quali è stata riconosciuta all'originario beneficiario (cedente) l'agevolazione richiesta, in ossequio al principio di continuità nel possesso dei requisiti come regola generale valida per ogni procedura che comporti l'assegnazione di risorse pubbliche.

12) Posso fare domanda per l'installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio che ho in affitto? Il contratto che durata deve avere?

La risposta è positiva, la "disponibilità" non deve essere necessariamente intesa come titolarità di un diritto reale sull'immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (ad es., locazione, affitto, leasing immobiliare). La durata è quello di durata di almeno 5 anni dalla fine dei lavori.

13) Nel caso in cui il proponente è proprietario dell'edificio sul quale vuole installare l'impianto fotovoltaico, ma suo padre ha il diritto d'uso sul medesimo edificio, può comunque fare richiesta delle agevolazioni?

A mente dell'art. 981 del c.c., quando un bene è gravato da usufrutto il proprietario viene a trovarsi nella situazione di "nudo proprietario", perché del bene predetto conserva solo la proprietà, essendosi "spogliato" delle prerogative di uso e godimento dello stesso, che, pertanto, spettano esclusivamente all'usufruttuario. Solo quest'ultimo, per legge, può godere del bene, traendo dallo stesso tutte le utilità che possano derivarne, con l'obbligo di non mutarne la destinazione economica. Pertanto, nel caso in oggetto solo il padre avrà la possibilità di utilizzare l'edificio per l'intervento.

14) Se la società agricola è costituita da tre soci, padre madre e figlia giovane agricoltore, la presenza di un giovane su tre soci è sufficiente per avere la maggiorazione del 20%?

Si rimanda alla risposta al quesito n. 3

C. Consumi di energia/Autoconsumo

15) In caso di azienda che ha aperto la P.IVA il 23/04/2022 (pertanto dopo il 30 settembre 2021), dopo il decesso del padre e tutti i terreni sono stati trasferiti al figlio. Il figlio può presentare domanda di aiuto e dimostrare i consumi tramite le bollette degli anni precedenti, intestate al defunto?

Non è possibile presentare domanda da parte di società o imprenditori istituiti successivamente al 30 settembre 2021 e non presenta il volume di affari minimo nell'anno (i.e. 7 mila euro).

16) Ai fini del calcolo dei consumi, in caso di subentro, si può tenere conto dei consumi del precedente titolare? Esempio: il figlio che assume la conduzione dell'azienda del padre nel 2022 e, quindi, non possiede almeno un trimestre di consumi.

Trattandosi di un subentro, l'azienda rimane la medesima ed è pertanto possibile presentare la domanda tenendo conto dei consumi del precedente titolare.

17) Qualora un'azienda abbia in programma di aumentare i propri consumi energetici e proprio per questo motivo abbia in progetto di installare l'impianto fotovoltaico, ha modo di sommare tali consumi energetici futuri alla media dei consumi energetici dei 5 anni precedenti?

La risposta è negativa. Come chiarito dall'art. 4.2 del Regolamento Operativo, il calcolo del fabbisogno energetico per il limite dell'autoconsumo viene calcolato in base ai consumi dei 5 anni precedenti.

18) Vi sono particolari condizioni/vincoli sulla possibilità di cessione in rete/vendita dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico ammesso al contributo previsto dal Decreto Agrisolare?

Il Decreto Agrisolare del 25 marzo 2022, n. 140119 e s.m.i. prevede la selezione e il finanziamento in conto capitale di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. In particolare, per le aziende agricole attive nella produzione primaria e le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, possono essere ammessi ai contributi esclusivamente progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici connessi in cessione parziale la cui capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica e termica dell'azienda agricola beneficiaria.

L'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, non istantaneamente autoconsumata, rimane nella disponibilità dell'azienda agricola beneficiaria che ha la facoltà di venderla sui mercati dell'energia elettrica oppure tramite contratti bilaterali con altri operatori, ivi incluso il GSE attraverso la stipula di una convenzione RID o SSP.

19) Come attestare il consumo di combustibile utilizzato per la produzione di energia termica ai fini del calcolo dell'Energia Elettrica Equivalente?

La quantità di Energia Elettrica Equivalente da sommare all'energia elettrica prelevata dalla rete verrà determinata esclusivamente sulla base delle quantità di combustibile attestate da opportune evidenze documentali (ad esempio, fatture di acquisto). Si specifica che l'elenco dei combustibili da considerare ai fini del calcolo di tale Energia Elettrica Equivalente, con i relativi fattori di conversione, sono riportati in Tabella 3 del paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo "Fattori di conversione ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente".

Si specifica inoltre che combustibili per i quali non si dispone di opportune evidenze documentali che ne attestino l'acquisto, ad esempio biomasse provenienti da scarti di lavorazione aziendale o provenienti da terreni di proprietà, non potranno essere considerati ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente (le autofatture non saranno considerate idonee).

20) Ho già installato un impianto fotovoltaico in un periodo antecedente all'invio della Proposta (riferita a uno specifico sito produttivo), come devo rappresentare il mio fabbisogno elettrico?

Per rappresentare correttamente il fabbisogno elettrico annuo è necessario inviare le bollette dell'energia elettrica dell'anno in cui si è verificato il maggior consumo degli ultimi cinque anni.

Qualora il Soggetto Beneficiario abbia già provveduto all'installazione di un impianto di generazione elettrica (ad esempio, impianto fotovoltaico), entrato in esercizio nei cinque anni antecedenti all'invio della Proposta, al fine di poter attestare correttamente i consumi elettrici dell'utenza è necessario inviare le bollette elettriche relative all'anno di maggior consumo nel periodo successivo all'entrata in esercizio dell'impianto già installato.

Si ricorda inoltre che, soltanto qualora l'azienda/impresa abbia avviato l'attività imprenditoriale in data successiva all'1 gennaio 2021 (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre) rapportati ai dodici mesi solari.

21) Come effettuare il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico nel caso di azienda agricola non connessa alla Rete elettrica nazionale?

Come previsto dal paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo, laddove l'azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale e, conseguentemente, i consumi di energia elettrica non siano attestabili da apposite bollette, è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kWp, fatto salvo che, anche per tale fattispecie, è possibile installare ulteriore potenza di generazione oltre i 6 kWp considerando gli eventuali consumi di energia termica, da inserire nel campo del Portale denominato "Inserire il fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica utilizzando il metodo di calcolo definito nel Regolamento Operativo".

L'ulteriore potenza di generazione computabile ai consumi di energia termica non potrà, in ogni caso, essere superiore al valore di 6 kWp.

Si specifica inoltre che il valore di energia elettrica, da inserire nel campo del Portale denominato "Indicare il consumo annuo di energia elettrica dell'azienda, ivi comprese quella relativa alle utenze domestiche", coinciderà con la producibilità annuale dell'impianto di potenza pari a 6 kW, come da specifica simulazione effettuata su PVGIS.

L'energia elettrica così determinata potrà essere sommata all'eventuale Energia Elettrica Equivalente, al fine di ottenere il Consumo Elettrico Combinato utile a dimensionare, sempre per il tramite dell'applicativo PVGIS, l'impianto fotovoltaico da realizzare per una potenza progettuale complessiva non superiore ai 12 kWp.

D. Ammissibilità delle spese

22) Nel caso di nuova azienda la cui attività è avviata in data successiva al 30 settembre 2021, è possibile fare domanda al bando?

Il Regolamento Operativo prevede espressamente che: non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo, riferito all'anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00 (articolo 4, comma 2, del Decreto) e che abbiano avviato l'attività imprenditoriale in data successiva all'1 gennaio 2021 (e comunque non oltre il 30 settembre 2021).

E. Fabbricati e interventi complementari

23) Un impianto fotovoltaico su un edificio agricolo con 3 proprietari è ammissibile se la domanda è presentata da un'azienda agricola? È necessario un contratto di affitto con gli altri proprietari?

L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario. La "disponibilità" non è da intendersi

necessariamente come titolarità di un diritto reale sull'immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (es. locazione, affitto, leasing immobiliare). La durata di tale contratto deve comprendere i 5 anni successivi al termine dei lavori.

24) L'Az. Agricola che non ha in proprietà gli immobili su cui verranno installati gli impianti fotovoltaici, quale tipologia di contratto deve avere e di che durata?

Come riporta l'art. 1-d) dell'Avviso pubblico, il Soggetto beneficiario deve avere la "disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola".

L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario. La "disponibilità" non è da intendersi necessariamente come titolarità di un diritto reale sull'immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (es. locazione, affitto, leasing immobiliare). La durata di tale contratto deve comprendere i 5 anni successivi al termine dei lavori.

25) Per un edificio rurale (accatastato D/10) è stato emesso dal comune competente il permesso di cambiamento d'uso (senza ampliamento) da attività agricola in abitazione per la ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica ("interventi di restauro e di risanamento conservativo"). La dichiarazione inizio lavori sarà presentata dopo il 27.09.2022, alla fine lavori l'edificio sarà accatastato con annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale. L'impianto fotovoltaico sarà installato contemporaneamente durante la fase di costruzione. È possibile partecipare al Parco Agrisolare?

Si precisa che deve essere mantenuto lo stato catastale dell'immobile per tutta la durata dell'intervento più i successivi 5 anni.

F. Codici ATECO

26) Nell'elenco dei codici ATECO mancano i codici legati all'attività agrituristica (agriturismo con alloggio codice ATECO 55.20.52; agriturismo con ristorazione Codice ATECO 56.10.12). È sufficiente indicare il codice attività principale del beneficiario?

Sono ammissibili i soggetti che alla data di presentazione della Proposta sono in possesso di uno dei codici ATECO di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero (Elenco ATECO), come codice ATECO prevalente.

27) Le imprese di contoterzismo possono accedere agli aiuti? Se sì a quali tabelle?

Possono accedere solo se esse sono anche imprese agricole e, in tal caso, sono ammissibili i soggetti che alla data di presentazione della Proposta sono in possesso di uno dei codici ATECO di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero (Elenco ATECO), come codice ATECO prevalente.

G. Cumulabilità incentivi

28) Qual è la differenza tra doppio finanziamento e cumulo dei contributi?

Entrambe le nozioni sono normate dal Regolamento Finanziario dell'Unione Europea (Reg. UE 2018/1046) all'art. 191. Il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo non possa essere finanziato due volte da fonti pubbliche, mentre il cumulo dei finanziamenti consente, a determinate condizioni, che diverse fonti di sostegno vengano sommate a copertura di differenti quote parti di un investimento.

La circolare MEF-RGS 33 del 31.12.2021 (<https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-//CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf>) ha chiarito che, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato. In tal senso si veda anche l'articolo 11 del DM 25/03/2022 istitutivo della misura "Parco Agrisolare" che dispone in materia di Cumulo.

29) Il contributo Parco Agrisolare è cumulabile con altri finanziamenti?

Le disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi stabiliti dal Decreto Agrisolare del 25 marzo 2022, n. 140119, sono richiamate all'articolo 11 del medesimo decreto e meglio precisate al paragrafo 4.6 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare.

Posto che, ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal Decreto Agrisolare a valere sulle risorse del PNRR, deve essere rispettato il divieto di doppio finanziamento previsto espressamente dalla normativa comunitaria, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, l'articolo 11, comma 2, del Decreto Agrisolare stabilisce che è possibile beneficiare del contributo in conto capitale e di qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, ivi incluse le agevolazioni di tipo fiscale, fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento. Le ulteriori misure di sostegno, quindi, potranno riguardare i costi d'investimento diversi dalle spese ammissibili o la quota parte delle spese ammissibili eccedenti

l'intensità dell'aiuto riconosciuta.

Pertanto, il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili alle medesime spese ammissibili, ovvero alle stesse spese rendicontabili, mentre non costituisce cumulo la rendicontazione e la percezione di più aiuti finalizzati alla realizzazione della stessa attività, della stessa iniziativa o dello stesso progetto, ma per spese ammissibili diverse.

Ai sensi del Decreto Agrisolare, in relazione alle spese ammissibili di cui all'articolo 6, il contributo concesso è cumulabile con altri aiuti di Stato nel limite dell'intensità massima dell'incentivo spettante. Conseguentemente, in caso di cumulo, il GSE determina l'entità massima del contributo in conto capitale spettante ai sensi del Decreto Agrisolare, che si riduce in ragione dell'ammontare degli ulteriori incentivi percepiti/assegnati. A tal fine, non è considerata l'eventuale percezione di aiuti concessi in relazione alle spese sostenute per la copertura dei costi eccedenti i costi specifici riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto.

H. Intensità aiuti e maggiorazioni

30) Le diverse maggiorazioni di intensità di aiuto, +20% in caso di giovane agricoltore che realizza l'intervento in area soggetta a vincoli (art. 32 reg. 1305/2013) sono tra loro cumulabili?

Sì, il cumulo delle diverse maggiorazioni delle intensità di aiuto è consentito fino ad un massimo del 90%, secondo quanto stabilito dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

I. C.A.A.

31) Nel caso in cui la domanda viene fatta da un operatore per conto del beneficiario (CAA o associazione di categoria) la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dal beneficiario oppure è sufficiente che sia firmata dall'operatore? Esiste un modulo di procura speciale per procedere a tale firma?

La dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore come definito all'art. 6.2 del Regolamento Operativo. Il modello è presente in Allegato 2 del sopracitato Regolamento.

■ ■ ■

RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Pichetto: "Le rinnovabili veicolo principale per gli obiettivi di decarbonizzazione"

"Siamo a un punto di svolta, fondamentale per attuare la decarbonizzazione: il nostro paese ha sottoscritto l'impegno di abbattimento delle emissioni del 55% al 2030 e l'impegno della neutralità climatica al 2050. Questo è stato ribadito in ogni sede dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e vogliamo perseguirlo con determinazione e il massimo della volontà". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto stamane 8 febbraio a Roma, al convegno "Il Piano 2030 del settore elettrico: le opportunità per la filiera italiana", organizzato da Elettricità Futura, Enel e Althesys allo spazio "Roma Eventi, Fontana di Trevi".

"Le rinnovabili – ha proseguito il ministro – sono il veicolo principale per raggiungere questi obiettivi. A livello ministeriale stiamo lavorando su questo fronte: abbiamo potenziato, tra l'altro, la Commissione Pnrr per ridurre al massimo i tempi. E la prossima settimana approveremo in Consiglio dei ministri il 'decreto semplificazioni Pnrr' proprio per rendere spedite le autorizzazioni. Abbiamo una strategia nazionale per velocizzare i tempi, affinché siano ragionevoli e diano certezza".

Oltre alla necessità di incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, Pichetto ha osservato che bisogna sviluppare la rete, con punti robusti di connessione e distribuzione, andare avanti sull'agrivoltaico ("con le Regioni dobbiamo concordare le aree idonee"), e potenziare la diffusione delle ricariche elettriche (sono stati emanati di recente due decreti ministeriali per l'installazione di 21 mila colonnine).

Il ministro ha poi ricordato che è alle battute finali la partita delle Comunità energetiche rinnovabili (“ne partiranno almeno 20 mila”), che entro il 30 aprile dovrà essere definito il RePowerEU, “indirizzato sull’efficientamento energetico”, e che entro il 30 giugno deve essere chiuso il Pniec (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima).

“Dobbiamo dare un quadro certo – ha concluso Pichetto - che abbia valenza normativa e finanziaria. Vogliamo e dobbiamo raggiungere la quota di 2/3 di energia da rinnovabili nel 2030, con 85 GW, e dunque dobbiamo superare i 10 GW all’anno di installazione. Possiamo essere sul fronte elettrico quello che il presidente Meloni sostiene per il gas: l’hub dell’Europa”.

■ ■ ■

PNRR - BIOMETANO

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

PNRR - Pubblicato bando per l’accesso agli incentivi per il biometano nella rete del gas naturale

È stato pubblicato sul sito del GSE, nell’ambito della Misura M2C2, Investimento 1.4 del PNRR “Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare”, il bando relativo alla prima procedura competitiva per l’accesso agli incentivi finalizzati a supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano e la riconversione a biometano di impianti di biogas agricoli esistenti.

Il termine per la partecipazione alla prima procedura competitiva è fissato al 31 marzo 2023.

Il bando è disponibile al seguente link: <https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/produzione-di-biometano/bandi>

■ ■ ■

IMPRESA INNOVATIVE

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Imprese creative e innovazione, parte l’Innovation Roadshow

Prima tappa alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino

È partito oggi 13 febbraio da Torino l’“**Innovation Roadshow**”, tour nazionale organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con le **Case delle Tecnologie Emergenti** e Invitalia.

L’iniziativa, finanziata dal PON Imprese e Competitività Asse REACT EU, ha l’obiettivo mettere in rete i territori con l’**ecosistema dell’innovazione** e far conoscere gli incentivi nazionali del Ministero a sostegno delle imprese innovative.

Il roadshow proseguirà con altre cinque tappe, nelle Case delle Tecnologie Emergenti a L’Aquila, Bari, Matera, Prato e Roma.

La prima tappa si è svolta presso **CTE Next**, la Casa delle Tecnologie Emergenti di **Torino** e ha avuto come focus ‘L’incontro con le imprese creative’, affrontando il tema dell’innovazione applicata alla cultura, filo conduttore di questo primo appuntamento. All’evento di Torino erano presenti rappresentanti di tutte le Case delle Tecnologie che testimoniano il desiderio di fare sistema, mettendo in atto collaborazioni e sinergie in ambiti anche molto diversi.

È stato inoltre inaugurato il primo sportello di orientamento ai servizi agli **incentivi** e strumenti del Ministero e di Invitalia sul territorio piemontese, che si attiverà nei prossimi giorni presso CTE Next, a Torino in corso Unione Sovietica 214. Allo sportello le imprese troveranno personale opportunamente formato per fornire un'assistenza qualificata alle diverse tipologie di imprese e ambiti settoriali e sui servizi disponibili a supporto delle aziende. Quello di Torino è il primo esperimento a cui seguirà l'apertura di ulteriori sportelli sul territorio nazionale.

Il programma della "Casa delle Tecnologie Emergenti", finanziato dal Ministero, ha come obiettivi la realizzazione di progetti di sperimentazione, ricerca applicata e **trasferimento tecnologico**, basati sull'utilizzo delle tecnologie emergenti, quali Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose (IoT) capaci di sostenere la creazione di startup e le esigenze delle imprese.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indetto poi un secondo bando nel 2022, con lo stanziamento di 80 milioni di euro, e ha ammesso le città di Bologna, Napoli, Taranto, Genova, Pesaro, Cagliari e Campobasso al finanziamento dei progetti delle nuove Case delle Tecnologie Emergenti per sostenere la **competitività dei territori**.

■ ■ ■

VEICOLI ELETTRICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Veicoli elettrici: dal 15 febbraio è online la "piattaforma Retrofit"

Consente di richiedere il contributo per l'installazione dei sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli con motore termico.

A partire dalle ore 12.00 di oggi sarà on line la "piattaforma Retrofit", raggiungibile all'url: <https://retrofit.consap.it/>.

Tale piattaforma consentirà agli utenti di richiedere il contributo previsto dal decreto interministeriale del 19 luglio 2022, n. 227 per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli immatricolati originariamente con motore termico. Le risorse, stanziare nel bilancio del ministero, prevedono un contributo pari al 60% del costo per la riqualificazione (fino ad un massimo di 3.500 euro), a cui si aggiunge un contributo del 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.

Potranno accedere al contributo tutti coloro che hanno provveduto a sostituire il motore termico del proprio veicolo con un motore elettrico dal 10 novembre 2021 al 31 dicembre 2022, inoltrando l'istanza tramite la piattaforma dedicata.

Per richiedere il contributo: <https://retrofit.consap.it/>

[veicoli elettrici](#)
[Piattaforma](#)

■ ■ ■

FERROVIE REGIONALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ferrovie regionali, in arrivo nuovi treni in Puglia e Basilicata

Salvini: “Significa servizi più efficienti e moderni a beneficio dei cittadini residenti e turisti”.

Inaugurazione in mattinata di nuovi treni pronti ad entrare in funzione sulle linee ferroviarie Bari – Matera e Altamura – Gravina. Un appuntamento a cui il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, non ha voluto mancare, collegandosi da remoto con le Ferrovie Appulo Lucane, società partecipata al 100% dal MIT.

“La messa in esercizio di nuovi convogli ferroviari è sempre una buona notizia, perché significa servizi più efficienti e moderni a beneficio dei cittadini residenti e dei turisti – ha detto il ministro Salvini - Si sente parlare quasi esclusivamente di alta velocità, trascurando il fatto che una fetta consistente del trasporto passeggeri su rotaia avviene sulle linee regionali e interregionali, anche grazie ad aziende come le Ferrovie Apulo Lucane, di proprietà del MIT. La linea Bari-Altamura-Matera (76 km) esiste dal 1915 e si sta lavorando al suo raddoppio, anche grazie a 25milioni di euro finanziati con i fondi del PNRR. Sempre grazie al PNRR, è stato finalmente finanziato il collegamento ferroviario Ferrandina-Matera”.

[ferrovie regionali](#)
[trm](#)

■ ■ ■

RAPPORTO MONITORAGGIO ISEE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Publicato il nuovo Rapporto di monitoraggio ISEE

Nel corso del 2021 oltre 7,8 milioni di nuclei familiari (corrispondenti al 28% del complesso delle famiglie) hanno richiesto l'ISEE. La crescita rispetto all'anno precedente è del 3% e rappresenta un deciso rallentamento rispetto all'incremento record del biennio precedente (+20% annuo). Con il nuovo dato si registra un ulteriore rialzo del massimo storico dall'introduzione dell'ISEE. Questo è quanto si legge nel **Rapporto di monitoraggio ISEE relativo all'anno 2021**, elaborato sulla base di un campione rappresentativo di Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), che fornisce un quadro di sintesi sull'attuazione della disciplina dell'Indicatore con cui si misurano le condizioni economiche dei cittadini ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Per la prima volta la percentuale più alta di ISEE nulli non è nel Mezzogiorno. Nelle regioni dell'Italia meridionale tuttavia si colloca il 36% delle famiglie con ISEE sotto i 5mila euro, contro il 24% di quelle del Centro Nord, con valori medi dell'indicatore pari a 9.300 euro nel Mezzogiorno, a fronte di circa 13mila nel resto del Paese.

Nel 2021, il numero di **famiglie che presenta un ISEE corrente**, prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato per renderlo più aderente al reale stato di necessità del nucleo familiare **continua a crescere**, per effetto congiunto dell'ampliamento del campo di applicazione dell'ISEE corrente e della crisi economica legata alla pandemia.

Per saperne di più:

- [Report di monitoraggio 2021](#)
- [Executive Summary](#)
- [Appendice Territoriale \(formato .pdf\)](#)
- [Appendice Territoriale \(formato .xls\)](#)
- Vai al focus on "[ISEE](#)"

■ ■ ■

SICUREZZA SUL LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Impegnati a pieno ritmo per la sicurezza sul lavoro

Il **miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro** sono tra gli obiettivi strategici del Governo. Infatti è una delle priorità delle linee programmatiche del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Marina Calderone**, per il 2023 e in particolare è già al centro di un **lavoro congiunto all'interno di una task force governativa che sta collaborando su più fronti**.

"Il tema degli infortuni mortali è una ferita per tutti. A fronte dei numeri degli infortuni che non diminuiscono nonostante un apparato normativo importante, il Governo", spiega il Ministro Calderone, "sin dal suo insediamento ha messo tra le sue linee di azione prioritarie la sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo solco va il tavolo per la sicurezza che nella riunione del 12 gennaio scorso ha elaborato una serie di proposte legislative per estendere l'assicurazione Inail in ambito scolastico e per prevedere forme di sostegno alle famiglie dei giovani morti nei percorsi di alternanza e a scuola. Il Ministero ha tra i propri obiettivi una serie di iniziative e di azioni da mettere in campo, sul fronte della cultura della sicurezza, dell'intensificazione delle azioni formative e delle modifiche per rendere le norme più efficaci e incisive".

A tal proposito, il Dlgs 81/2008 contempla già una serie di previsioni finalizzate a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e prevenire gli infortuni chiamando i datori a rispettare tutte le misure a tutela della vita dei lavoratori e le rappresentanze dei dipendenti a essere punto di riferimento in azienda. **Il Ministero tuttavia interverrà affinché le norme in materia di salute e sicurezza siano potenziate.**

In tale ambito, a fronte di un numero di ispezioni nel corso del 2022 più alto rispetto al passato (17.035 a fronte di 13.924: + oltre il 22%), con crescita del 44% delle violazioni contestate (25.481 a fronte di 17.643), nel corso del 2023 è prevista un'azione più incisiva a 360 gradi. *"Il Ministero ha dato mandato per l'inserimento di oltre 1000 ispettori tecnici all'Inl e stiamo progettando eventi e iniziative condivisi per tenere alta l'attenzione di cittadini, imprese, istituzioni in materia"* sottolinea il Ministro Calderone. Che aggiunge: *"Un impegno sul quale non arretrremo e che vede coinvolti già altri ministeri, come Istruzione e Salute, oltre naturalmente all'Inail, a testimonianza della condivisione dell'importanza di agire tempestivamente e con maggiore efficacia".*

■ ■ ■

SPESA

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 3/E

Comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77

Premessa

L'articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio¹ stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all'edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.

La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico, le spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)², dalle organizzazioni di volontariato (OdV)³, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, il citato comma 10-bis⁴, nella versione attualmente vigente, stabilisce che «*Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

- a)** *svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;*
- b)** *siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

La norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate⁵.

Tali soggetti, pertanto - ai fini della fruizione del Superbonus - risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare⁶.

L'ambito applicativo del Superbonus è stato oggetto di diversi chiarimenti con le circolari 8 agosto 2020, n. 24/E, 22 dicembre 2020, n. 30/E, circolare 23 giugno 2022, n. 23/E e con circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E, con le risoluzioni 28 settembre 2020, n.60/E, 12 marzo 2021 n. 18/E e con la risoluzione 15 febbraio 2022 n. 8/E.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità applicative del citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio rinviando, per gli aspetti di carattere generale, ai documenti di prassi da ultimo citati.

Per quanto riguarda, invece, le novità normative introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), le stesse saranno oggetto di chiarimenti con successivi documenti di prassi.

1 Ambito soggettivo

Come anticipato, rientrano tra i destinatari del Superbonus le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché le associazioni di promozione sociale (APS) (la disposizione in commento riguarda infatti i soggetti indicati al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio).

Non possono, invece, fruire del Superbonus le Aziende di Servizio alla Persona (ASP), stante l'elencazione tassativa di cui al citato comma 9, lettera d bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio che non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari le predette aziende.

Più in generale, la tassativa elencazione dei soggetti contenuta nella norma, non richiamando tutti gli Enti del Terzo Settore, limita il proprio ambito applicativo solamente alle ONLUS, alle APS e alle OdV.

Occorre, tuttavia, tener conto dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)⁷. L'iscrizione a quest'ultimo, infatti, consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa.

In particolare, si osserva che l'articolo 101, comma 8, del CTS (norme transitorie) prevede che *«la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, [...] non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [...] Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10»*.

Il linea con tale disposizione, il comma 13 dell'articolo 34 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106 (disciplinante il funzionamento del RUNTS e le relative modalità di migrazione dei dati dai vecchi registri speciali al nuovo registro nazionale) dispone che le ONLUS, che conseguono l'iscrizione nel RUNTS, sono cancellate dall'Anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 460 del 1997 e che *«la cancellazione dall'Anagrafe Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»*.

Nel descritto quadro normativo, dunque, il passaggio dall'Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale continuazione della operatività della ONLUS, che acquisisce formalmente la qualifica di ETS e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dal citato comma 10-bis, dell'articolo 119 del decreto Rilancio a condizione che vengano rispettati gli ulteriori requisiti ivi previsti.

2 Ambito oggettivo e requisiti

L'applicazione del comma 10-bis in commento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi socio-sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in

data certa, anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell'articolo 119.

2.1 Caratteristiche dell'immobile

Le categorie catastali richiamate dalla norma e interessate dagli interventi si riferiscono a collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (B1) nonché a case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4).

Come chiarito con la predetta circolare n. 23/E del 2022, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra citate, occorre far riferimento alla situazione esistente all'inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi in applicazione del principio confermato, da ultimo, con la citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. risposta 4.4.6).

La norma non prevede che, al momento dell'effettuazione degli interventi, l'immobile, sul quale tali interventi verranno realizzati, debba essere già utilizzato per l'esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, purché, in ogni caso, alla data di inizio lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali rilevanti ai sensi della lettera b) del comma 10-bis dell'articolo 119, ovvero, B/1, B/2 e D/4. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui una ONLUS - che svolge attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali - proprietaria di un immobile accatastato nella categoria D/8 intenda effettuare interventi ammessi al Superbonus, cambiandone la destinazione d'uso in Casa di Cura (categoria B/2 o D/4), potrà avvalersi dei limiti indicati nel citato comma 10-bis, a condizione che il predetto cambio di destinazione di uso venga effettuato prima dell'inizio dei lavori.

Si ritiene che i soggetti legittimati possano avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus di cui al comma 10-bis anche qualora l'attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto. Ciò nel presupposto che permanga, in capo al soggetto legittimato, ad esempio una ONLUS, lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e sempreché il concedente detenga l'immobile – compreso nell'azienda affittata e destinata all'esercizio da parte della ONLUS di un'attività di servizi socio-sanitari e assistenziali – secondo uno dei titoli tassativamente previsti dalla lettera b) del comma 10-bis ovvero, in proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

Inoltre, ai fini dell'agevolazione, non è necessario che l'azienda o il ramo di azienda, oggetto del contratto di affitto, già esercitasse, alla data di stipula del predetto contratto, un'attività di servizi socio-sanitari e assistenziali che, quindi, può essere anche avviata successivamente a tale data.

2.2 Divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori

Con riferimento all'ulteriore requisito richiesto dalla norma, secondo cui i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, con la citata circolare 23/E del 2022 è stato precisato che tale condizione deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione.

Ciò comporta che, alla predetta data e per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione i membri del consiglio di amministrazione non devono percepire compensi o indennità per tali incarichi. Questo, anche nell'ipotesi in cui – per effetto dell'esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio – la detrazione venga fruita sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure mediante la cessione del credito d'imposta.

La gratuità dell'attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve risultare dallo statuto vigente alla predetta data del 1° giugno 2021; ciò comporta che non è possibile avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus disciplinata dal citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio nel caso in cui:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisce «che i membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica» è successiva all'entrata in vigore della disposizione in commento;

- le indennità o i compensi non vengono corrisposti perché, ad esempio, i membri del consiglio di amministrazione rinunciano o restituiscono tali somme ma lo statuto preveda la corresponsione di indennità o compensi.

Il rispetto di tale condizione, invece, non viene meno se:

- un membro del consiglio di amministrazione percepisce compensi dalla ONLUS, OdV o APS non collegati allo svolgimento di tale carica ma a diverso titolo: ad esempio, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente ovvero per l'effettuazione di prestazioni di lavoro autonomo (purché detti compensi siano effettivamente percepiti nell'ambito di dette prestazioni e non dissimolino indennità riferite alla carica di amministratore, in violazione del relativo divieto).

2.3 Possesso e detenzione

Come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta, in linea generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Il detentore, inoltre, deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nella medesima circolare n. 23/E del 2022 è stato, inoltre, precisato che possa costituire titolo idoneo a consentire ad una OdV di fruire del Superbonus, con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di proprietà comunale, una convenzione stipulata nella forma della scrittura privata in base alla quale l'OdV detiene l'immobile al fine di svolgere la propria attività relativa all'aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dall'ente proprietario consente di verificare se la predetta OdV abbia la disponibilità giuridica dell'immobile prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.

Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell'applicazione del citato comma 10-bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito) deve considerarsi tassativa.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui una ONLUS - che svolge attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali - detenga l'immobile per il tramite di un contratto di locazione non potrà avvalersi delle modalità di calcolo del citato comma 10-bis.

Inoltre, solo con riferimento al contratto di comodato d'uso gratuito (e non anche per gli altri titoli di possesso: proprietà, nuda proprietà, usufrutto), la disposizione prevede espressamente che tale contratto debba essere registrato in data anteriore alla data di entrata in vigore della norma in commento (1° giugno 2021).

Conseguentemente, eventuali contratti di comodato d'uso esistenti ma non registrati in data antecedente al 1° giugno 2021 ovvero registrati successivamente a tale data, non rispettando la condizione posta dalla norma, non permetteranno di fruire della modalità di calcolo introdotta dal citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

Il possesso degli immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà o di usufrutto, dovrà sussistere al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della norma in commento e permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione. Questo, anche nell'ipotesi in cui - per effetto dell'esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio - la detrazione venga fruita sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure mediante la cessione del credito d'imposta.

3 Limite di spesa ammesso - modalità di calcolo

Come chiarito con la citata circolare n. 23/E del 2022 l'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata anche per i soggetti elencati nel citato comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nell'articolo 119 medesimo, ovvero tenendo conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da realizzare.

Come specificato nella citata circolare 24/E del 2020 gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

In merito alla specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, il citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio utilizza quale parametro di riferimento la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate⁸.

Al riguardo si ritiene che, attesa la locuzione generica della norma riferita alla «superficie media», al fine di evitare differenze territoriali, occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l'immobile stesso.

Ad esempio nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una superficie media ricavabile dall'OMI di 100 mq, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”. Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare.

A titolo esemplificativo, nel caso di un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, il massimale di spesa agevolabile è pari a 2.000.000 di euro, ricavabile dal prodotto tra il numero di unità immobiliari “figurative” (40 unità) e il limite di spesa (50.000 euro) previsto per gli edifici unifamiliari di cui alla lett. a), comma 1, dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffin

■ ■ ■

1 Decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (cd. decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2 Cfr. articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3 Soggetti iscritti nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

4 Comma inserito dall'articolo 33, comma 1, lett. b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, successivamente modificato dall'allegato 1 alla legge 29 luglio 2021, n. 108.

5 Cfr. relazione illustrativa.

6 Cfr. circolare 23 giugno 2022, n. 23/E.

7 Con l'articolo 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) è stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) reso operativo il 23 novembre 2021 dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 26 ottobre 2021, n. 561, ai sensi dell'articolo 30 del D.M. n.106 del 15 settembre 2020

8 Cfr. articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

■ ■ ■

AUTOCONSUMO

ARERA

CONFIGURAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AUTOCONSUMO

SEMINARIO - mercoledì 22 febbraio 2023, ore 9 - 13:30 - Centro Congressi Fast, piazzale Morandi 2 - Milano

La Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale organizza un seminario nel corso del quale saranno illustrati i contenuti dei provvedimenti adottati dall'Autorità in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di autoconsumo di energia elettrica e, più in dettaglio:

- le innovazioni regolatorie relative al Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) di cui alla deliberazione 573/2022/R/eel e relative al Testo Integrato dei Sistemi Distribuzione Chiusi (TISDC) di cui alla deliberazione 556/2022/R/eel;
- i contenuti del nuovo Testo Integrato della regolazione dell'autoconsumo diffuso (TIAD), che include il caso delle comunità energetiche, dei gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, nonché degli autoconsumatori individuali "a distanza".

Programma

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Saluti iniziali
Massimo Ricci – ARERA

9.40 **L'autoconsumo e le diverse configurazioni in cui esso può essere valorizzato**
Andrea Galliani - ARERA

10.00 **Primo focus: innovazioni relative ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e ai Sistemi di Distribuzione Chiusi**
Alessandro Arena - ARERA

10.30 **Secondo focus: le configurazioni per l'autoconsumo diffuso e il TIAD**
Gervasio Ciaccia - ARERA

11.45 Domande e risposte

13.30 Chiusura

Le iscrizioni per presenziare all'evento sono chiuse in quanto è stato raggiunto il limite massimo della capienza delle sale.

Sarà possibile seguire il seminario attraverso una diretta in streaming.

I dettagli per accedere alla diretta verranno resi noti in prossimità della data del seminario.

L'evento sarà registrato e la **registrazione** verrà messa a disposizione nei giorni successivi.

Per info:

Segreteria organizzativa Tel. 02-655 65 341 - eventi@arera.it

■ ■ ■

ENERGIA ELETTRICA E GAS

ARERA

Monitoraggio sull'evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas – Rapporto di aggiornamento di gennaio 2023

Il Rapporto è indirizzato al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 2.6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020, recante “ Prime modalità per favorire l'ingresso

consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas". Ha ad oggetto l'evoluzione di tale mercato, in particolare in merito ai cambi di fornitore, al comportamento del consumatore, all'andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, alla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e viene aggiornato semestralmente nel periodo 2021-2022.

[Rafforzare le tutele per i consumatori in condizioni di disagio](#)

Quadro strategico 2022-2025

[Temi trasversali - A. Il consumatore consapevole](#)

OBIETTIVO STRATEGICO OS2

L'Autorità, anche in considerazione delle più recenti tensioni sul fronte dei prezzi dei mercati energetici, intende perseguire un adeguamento e miglioramento continuo degli strumenti messi a disposizione per i consumatori che versano in condizioni di disagio economico e/o fisico e per coloro che sono colpiti da situazioni emergenziali. L'obiettivo del regolatore è garantire una maggiore sostenibilità economico-sociale dei servizi, specie per i consumatori in disagio socio-economico, mediante l'aumento dell'efficacia degli strumenti di tutela e, in ultima istanza, del numero di aventi diritto effettivamente tutelati.

Principali linee di intervento

- a. Potenziamento dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per i consumatori in condizioni di disagio e definizione delle modalità attuative del bonus sociale anche per il settore rifiuti**, sulla base dei criteri che verranno individuati con l'atteso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di attuazione della normativa primaria. Ulteriore perfezionamento dell'automatismo nell'erogazione dei bonus che ha già consentito un significativo ampliamento della platea dei beneficiari.
- b. Sviluppo di ulteriori progetti di informazione dei cittadini in condizioni di disagio**, anche attraverso l'interazione con le associazioni dei consumatori e le organizzazioni presenti sul territorio nonché la rete territoriale dei Comuni, promuovendo in particolare l'informazione diretta ai nuclei famigliari aventi diritto al bonus elettrico per disagio fisico e l'utilizzo più ampio dell'ISEE come fondamentale strumento di accesso ai bonus.
- c. Rafforzamento e uniformazione degli strumenti per la tutela dei consumatori colpiti da eventi eccezionali**, anche attraverso l'implementazione di quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 di attuazione della direttiva UE 2019/944.

[indice](#)

[consumatori](#) [bonus elettrico](#) [bonus gas](#) [bonus acqua](#)

[TESTO](#)

1.Introduzione

1.1. Il presente rapporto è redatto ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante Prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020), secondo le quali l'Autorità è tenuta a trasmettere al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministro dello sviluppo economico e di seguito: MASE) ed alle Commissioni parlamentari competenti un Rapporto di monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a)** azioni di cambio di fornitore;
- b)** evoluzione del comportamento dei clienti finali;
- c)** andamento dei prezzi offerti ai clienti finali;
- d)** trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi;

e) valutazione circa l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte.

1.2. Ai sensi del medesimo decreto, il rapporto di monitoraggio deve essere elaborato utilizzando le informazioni provenienti dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) ogni sei mesi a decorrere dal primo luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 (di seguito: successivi aggiornamenti del Rapporto di monitoraggio al MASE) ed è trasmesso al MASE e alle Commissioni parlamentari competenti l'Autorità è inoltre tenuta proseguire il monitoraggio di cui al presente rapporto anche nel biennio 2023-25¹.

1.3. In data 27 luglio 2021, l'Autorità ha inviato il primo rapporto di monitoraggio al MASE, Rapporto 327/2021/I/com, in data 01 febbraio 2022, aggiornato col Rapporto 37/2022/I/com, e col Rapporto 342/2022/I/com, in data 19 luglio 2022. Il presente Rapporto ne costituisce pertanto il terzo aggiornamento.

1.4. Rispetto alle precedenti edizioni del Rapporto, il presente non apporta aggiornamenti con riferimento ai paragrafi su:

a) le tipologie di offerte scelte nel mercato libero, in quanto i dati in merito sono disponibili all'incirca a metà anno con riferimento all'anno precedente. Le evidenze afferenti all'anno 2021 sono già pubblicate nel precedente Rapporto 342/2022/I/com;

b) l'evoluzione del comportamento dei clienti finali, in quanto le evidenze delle indagini demoscopiche condotte dall'Autorità nel 2022 sono già state esposte nel Rapporto 342/2022/I/com, e le successive sono in programma per l'anno 2023.

1.5. Prima di esporre gli aspetti indicati nel decreto ministeriale del 31 dicembre 2020, viene riportata una sintesi delle principali evidenze delle analisi. Le suddette analisi comprendono altresì una iniziale indicazione delle principali caratteristiche dei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, distintamente per ciascuno dei due settori, soprattutto con riferimento all'evoluzione del mercato libero e alla sua consistenza.

1.6. Le analisi si concentrano sui clienti aventi diritto alla maggior tutela nel settore elettrico, Domestici e Altri usi connessi in Bassa Tensione (di seguito: BT Altri usi), e al servizio di tutela nel settore del gas naturale, Domestici e Condominio uso domestico con consumo fino a 200.000 Smc/anno.

1.7. Per un maggiore dettaglio delle analisi qui riportate e delle relative serie storiche si rimanda alla sezione dedicata al monitoraggio retail del sito dell'Autorità (https://www.arera.it/it/dati/monitoraggio_retail.htm) ove sono pubblicati:

a) i Rapporti del monitoraggio retail a partire dal 2012;

b) grafici ed infografiche in formato open data, aggiornati anche a date più recenti e con un dettaglio differente da quanto qui pubblicato. I grafici e le infografiche del monitoraggio retail sono aggiornati nel corso dell'anno, man mano che i dati si rendono disponibili;

c) una descrizione sintetica delle metodologie utilizzate per ciascun tipo di analisi e ciascun grafico.

■ ■ ■

¹ Il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 31 agosto 2022, n° 315/2022, infatti, all'art. 2.5 stabilisce che l'Autorità, avvalendosi del supporto di Acquirente Unico, in merito all'analisi e all'elaborazione delle informazioni provenienti dal Sistema informativo integrato, *"nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali del gas naturale e dell'energia elettrica, [...] effettua un monitoraggio sull'evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di fornitore, sull'andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuta l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte. [...] Il rapporto di monitoraggio di cui al presente comma è trasmesso al Ministero della transizione ecologica ed alle Commissioni parlamentari competenti per la prima volta entro il 31 luglio 2023 e successivamente ogni sei mesi, fino al 31 gennaio 2025"*.

■ ■ ■

INQUINANTI NELL'ACQUA

ENEA

Ambiente: ENEA 'scova' inquinanti nell'acqua con sistema laser innovativo

ENEA ha messo a punto un'innovativa **metodologia di analisi dell'acqua basata su spettroscopia laser Raman**^[1], in grado di **rilevare in tempo reale la presenza di sostanze inquinanti**, anche a basse concentrazioni. La strumentazione consiste in un dispositivo laser portatile, già utilizzato con successo per rilevare la presenza di inquinanti nell'aria, in grado di fornire informazioni anche sulla struttura chimica di inquinanti nell'acqua, grazie all'interazione della luce con le molecole. Si tratta di una tecnologia non 'distruttiva' che dà risposte rapide, non richiede particolari condizioni per le misurazioni e può essere applicata direttamente sul campione senza nessuna preparazione.

"Abbiamo preso in esame gli **inquinanti più comuni** che è possibile trovare nelle acque di fiumi, laghi e bacini artificiali, come conseguenza di **attività agricole e industriali**. Queste sostanze mettono in pericolo gli ecosistemi naturali e rappresentano un rischio per la salute di uomini e animali quando quelle stesse acque vengono utilizzate per l'irrigazione in agricoltura e l'abbeveramento del bestiame, entrando così nella nostra **catena alimentare**", spiega **Salvatore Almaviva**, ricercatore ENEA del Laboratorio Diagnostiche e Metrologia presso il Centro Ricerche di Frascati e coautore dello studio pubblicato sulla rivista internazionale **Sensors**, insieme alle altre ricercatrici dell'Agenzia **Antonia Lai, Florinda Artuso, Isabella Giardina e Alessandra Pasquo**.

La **spettroscopia Raman** è risultata efficace soprattutto nel rilevare livelli di concentrazioni dei **nitrati** fino a 20 milligrammi per litro, vale a dire al di sotto dei limiti di legge (50 mg/l), mentre per i **solfiti** entro il valore soglia di 500 mg/l. Un elevato contenuto di **nitrati nell'acqua potabile** presenta **rischi per l'uomo**: queste sostanze, una volta ingerite, possono trasformarsi in nitriti, causando ad esempio la cosiddetta "**sindrome del bambino blu**" conseguente al blocco della capacità di trasporto di ossigeno da parte dell'emoglobina. Inoltre, i nitrati ingeriti hanno un ruolo potenziale nello sviluppo dei tumori del tratto digestivo attraverso il loro contributo alla formazione delle nitrosammine, che sono tra i più potenti agenti cancerogeni conosciuti nei mammiferi.

*"Per la nostra ricerca abbiamo preso in considerazione il **solfito di sodio**, il più rappresentativo dell'intera classe dei solfiti, che viene utilizzato nell'industria tessile come agente sbiancante, desolforante e nelle piscine per la sua azione dechlorante. L'assunzione eccessiva di queste sostanze tossiche può causare danni alla salute, a partire da emicrania, asma fino a patologie più gravi. Invece, a livello ambientale, i solfiti possono portare alla formazione di pioggia acida dopo aver reagito con l'acqua",* sottolinea Almaviva.

Il team ENEA ha effettuato test anche sulla presenza di altri indicatori di inquinamento antropico, quali i **batteri coliformi**, che potrebbero proliferare nelle acque utilizzate in agricoltura; il **glifosato** e altri **inquinanti atmosferici** provenienti dai gas di scarico delle automobili, che possono raggiungere i corpi idrici principalmente attraverso la loro deposizione sul terreno; i **fosfati**, presenti in genere nelle acque a causa dell'uso di detersivi (da scarichi domestici), concimi e i pesticidi agricoli. Un eccesso di queste sostanze nell'ambiente acquatico agisce da nutriente generando **fioriture algali anomale** (fenomeno noto come "eutrofizzazione") che possono portare al rilascio, da parte di alcuni cianobatteri (alghie blu-verdi) d'acqua dolce, di tossine quali le microcistine. Quando il fenomeno è massiccio e prolungato nel tempo si ha ipossia, ovvero assenza di ossigeno, con conseguente morte di flora e fauna.

"La nostra tecnica di indagine si è dimostrata adeguata nel 'dare la caccia' a nitrati e solfiti, mentre per i fosfati servono ulteriori studi di ottimizzazione e un miglioramento della sensibilità. I

risultati ottenuti finora ci incoraggiano a proseguire non solo nel monitoraggio ambientale e delle risorse idriche ma anche in altri ambiti come la **qualità e sicurezza alimentare** e la **security per rilevare minacce CBRNe^[2]**, sfruttando la rapidità e semplicità del dispositivo nelle fasi di analisi e le sue caratteristiche di compattezza e maneggevolezza per le misure in-situ”, conclude la ricercatrice ENEA **Antonia Lai**.

NOTE

[1] Dal nome del fisico indiano premio Nobel che scoprì il fenomeno fisico nei primi anni del '900.

[2] Emergenze chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari ed esplosive.

■ ■ ■

INNOVAZIONE OPERE CIVILI

ENEA

Innovazione: ENEA brevetta nuovi sensori per monitorare grandi opere civili

ENEA ha brevettato un metodo innovativo ed economico per produrre **catene di sensori** basate su **tecnologia in fibra ottica** da utilizzare per il **monitoraggio strutturale** di grandi opere di ingegneria civile e geotecnica come **viadotti, dighe e palificazioni**. Il sistema brevettato è stato messo a punto presso il laboratorio di Micro e Nanostrutture per la Fotonica dell'ENEA ed è già idoneo per l'uso industriale con un Livello di Maturità Tecnologica pari a 8-9, anche se è possibile che sia necessaria una ulteriore ingegnerizzazione per soddisfare meglio problematiche di cantiere e conseguire eventuali certificazioni per specifiche applicazioni.

“Le grandi opere di ingegneria civile e geotecnica hanno bisogno di controlli periodici per verificarne l'integrità strutturale e la corretta funzionalità nel corso dell'intera vita di tenuta in esercizio”, spiega **Michele Caponero**, ricercatore ENEA e ideatore del brevetto con il collega **Andrea Polimadei**. *“Il metodo che abbiamo brevettato – aggiunge – è estremamente innovativo, maturo e particolarmente idoneo per la realizzazione di sistemi di monitoraggio distribuiti e gestibili da remoto, da installare in modo permanente”.*

La tecnologia sviluppata è in grado di abbattere i costi di produzione delle tradizionali catene di sensori e consente una facile customizzazione^[1] per dimensione, forma e parametri da misurare. Per l'esecuzione di tali controlli, molte delle grandi opere meno datate e praticamente tutte quelle di nuova realizzazione sono dotate di sistemi di monitoraggio permanentemente installati, in grado di fornire un precoce allarme in caso di iniziale ammaloramento.

“La realizzazione delle catene di sensori, anche per la tecnologia in fibra ottica, presenta diverse problematiche con costi che possono diventare finanche predominanti rispetto a quelli dei sensori stessi. Il nostro brevetto nasce proprio per risolvere queste problematiche”, prosegue Caponero.

“I sistemi di monitoraggio basati su tecnologia tradizionale elettrica/elettronica - aggiunge - presentano varie problematiche nel caso di installazioni permanenti, che vengono sempre più efficientemente superate adottando soluzioni basate su tecnologia in fibra ottica. Il nostro brevetto garantisce una maggiore durabilità, semplifica i cablaggi e consente il trasporto diretto dei segnali a grande distanza”, conclude Caponero.

Pur semplificando al massimo l'installazione dei sensori basati su tecnologia in fibra ottica, le esigenze operative di cantiere impongono solitamente che i sensori siano preparati preventivamente come 'catene di sensori', ovvero un unico cavo (anche di grande lunghezza e talvolta con diramazioni secondarie) lungo il quale sono presenti molteplici sensori il cui segnale è disponibile ad una estremità del cavo stesso.

NOTE

[1] Adattare un prodotto, un bene o un servizio, mediante appositi interventi di personalizzazione, alle esigenze e alle aspettative del cliente

■ ■ ■

AGRICOLTURA

ENEA

Agricoltura: ENEA individua varietà di grano duro che risponde meglio alla siccità

Una ricerca internazionale sui **geni del grano duro che ‘reagiscono’ alla siccità**, coordinata da **ENEA**, ha individuato nella varietà sperimentale **Barnacla** quella con la **maggiore produttività in presenza di stress idrico**. I risultati, pubblicati sulla rivista open source **Genes**, evidenziano come in condizioni di irrigazione ridotta la varietà italiana **Creso** abbia una **resa di circa tre volte inferiore** rispetto alla piena irrigazione (1,8 t/h contro 5,3 t/h); nelle stesse condizioni, **il raccolto di grano della varietà Barnacla ha reagito meglio alla carenza d’acqua con una diminuzione del raccolto inferiore al 50%** (3,1 t/h a irrigazione ridotta contro 5,8 t/h a piena irrigazione).

“Le piante attivano complessi meccanismi genetici per far fronte a stress ambientali, come la scarsità di acqua, un fenomeno che si verifica sempre più frequentemente anche nelle stagioni fredde, a causa del cambiamento climatico” spiega **Patrizia Galeffi**, ricercatrice ENEA del Laboratorio Sostenibilità, qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari, che ha coordinato lo studio parte della *special issue* **Genetics and Evolution of Abiotic Stress Tolerance in Plants**^[1]. “Il nostro studio ha dimostrato che in risposta allo stress idrico esiste una relazione tra gene e resa in campo delle diverse varietà di grano duro”.

Negli esperimenti in campo sono stati utilizzati sei genotipi diversi di grano duro, di cui tre varietà commerciali italiane (Duilio, Creso e Colosseo) e tre genotipi – (Barnacla, AEL e Altar **C84**^[2]) sviluppati in Messico dal Centro internazionale di miglioramento del mais e del grano (**CIMMYT**^[3]).

La collaborazione tra ENEA e CIMMYT è iniziata nel 2003-2004 con l’individuazione e l’isolamento del gene *DRF1* nel grano duro fino ad arrivare a dimostrare l’esistenza di una correlazione, in caso di stress idrico, tra gene (dato molecolare) e produttività (dato agronomico). “All’inizio sembrava improbabile, se non impossibile, dimostrare questa relazione, ma alla fine è stata premiata la nostra perseveranza che mirava a fornire ai coltivatori informazioni utili sulle varietà di frumento tolleranti alla siccità”, conclude Galeffi.

La prova sul campo è stata condotta presso il Centro sperimentale del CIMMYT a Ciudad Obregón, in Messico, in zone topograficamente distanti in quanto irrigate in due differenti condizioni: la prima a piena irrigazione con 550-600 mm di acqua totale fornita durante l’intero ciclo colturale e la seconda a regime ridotto con 220-250 mm di acqua distribuita tramite un sistema a goccia. In entrambe le condizioni di irrigazione gli appezzamenti di terreno sono stati sottoposti agli stessi trattamenti agronomici sia di concimazione che di applicazione di fungicidi e insetticidi.

NOTE

[1] Raccolta di 10 articoli scientifici di oltre 80 ricercatori internazionali sul tema dell’agricoltura sostenibile con un approccio di studio per lo più molecolare.

[2] Varietà, oramai divenuta commerciale, ad alto rendimento presente in Messico e in altri Paesi limitrofi

[3] Il CIMMYT è il Centro internazionale più importante al mondo per gli studi sul miglioramento del grano e del mais ed è stato fondato in Messico dall'agronomo Norman Borlaug, premio Nobel per la pace nel 1970 per il suo lavoro sul miglioramento genetico e della produttività dei cereali. Considerato padre della Rivoluzione Verde, ha contribuito con le sue ricerche alla lotta della fame nel mondo in modo attivo. La scelta del Messico, come luogo per costruire il centro ricerche del CIMMYT non è stata casuale, ma dovuta al fatto che il Paese presenta zone desertiche dove risulta più semplice fare sperimentazioni sulla scarsità dell'acqua e lo stress idrico.

■ ■ ■

PRODOTTI ENERGETICI

FISCO OGGI – AGENZIA DELLE ENTRATE

Credito d'imposta prodotti energetici, 5 codici tributo per andare in cassa

Dovranno essere utilizzati, tramite F24, dalle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023

Istituiti i codici tributo per la fruizione dei bonus energetici introdotti dalla legge di Bilancio 2023 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (45%), diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (35%), per le imprese a forte consumo di gas naturale (45%), diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (45%) e per le imprese esercenti l'attività agricola, la pesca e le imprese agromeccaniche per la spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività (20%) e, infine, per le imprese esercenti l'attività agricola e la pesca, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per riscaldare le serre e i fabbricati destinati agli animali (20%). Le novità nella [risoluzione n. 8/E](#) dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2023.

I crediti d'imposta si riferiscono alle spese sostenute nel primo trimestre 2023. I beneficiari del bonus dovranno utilizzarlo in compensazione, o cederlo a terzi, entro il 31 dicembre 2023.

Con la risoluzione di oggi sono quindi istituiti i seguenti codici tributo:

- **"7010"** denominato *"credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*
- **"7011"** denominato *"credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*
- **"7012"** denominato *"credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*
- **"7013"** denominato *"credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*
- **"7014"** denominato *"credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati". In caso di riversamento dell'agevolazione, invece, sono esposti nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

■ ■ ■

CONTO TERMICO

GSE

Conto Termico, On Line il nuovo catalogo

È on line il nuovo Catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati per la produzione di energia termica previsto dal **DM 16 febbraio 2016** per l'ottenimento degli incentivi del Conto Termico. Il **Catalogo** sarà fruibile direttamente dal Portaltermico consentendo agli utenti di accedere direttamente al meccanismo incentivante tramite una procedura agevolata e sarà aggiornato periodicamente. Pertanto, sarà possibile far richiesta di inclusione di nuovi o ulteriori prodotti nelle successive versioni dello stesso secondo le modalità che saranno rese note dal GSE.

Il Catalogo aggiornato è presente nella specifica sezione del sito [Conto Termico > Documenti > Catalogo](#).

■ ■ ■

ALIMENTAZIONE

INAIL

Alimentazione e prevenzione, un binomio possibile

Disponibili sul portale Inail i risultati di un'indagine sperimentale interna sui benefici che corretti stili alimentari possono apportare su condotte di vita individuali, con ricadute positive anche per gli aspetti lavorativi

Analizzare l'incidenza dei fattori che determinano le abitudini alimentari individuali e ambientali e favorire il cambiamento verso un'alimentazione sana e benefica sullo stile di vita, in base a una visione integrata della salute fondata su prevenzione bio-psico-sociale partecipata. È stato questo l'obiettivo del progetto "Prevenzione alimentare al lavoro", indirizzato ai dipendenti della sede centrale Inail di Roma, i cui risultati sono ora raccolti in un factsheet pubblicato sul portale dell'Istituto. Alla base del progetto, la convinzione che un'alimentazione scorretta, che può condurre anche all'insorgenza di malattie croniche non trasmissibili, può essere opportunamente modificata. Da qui la promozione, da parte dell'Inail, di un intervento di prevenzione alimentare al lavoro, eventualmente replicabile presso altri contesti lavorativi.

Un progetto della Direzione centrale prevenzione con la partecipazione di altre strutture Inail. Sviluppato e gestito dalla Direzione centrale prevenzione con il coinvolgimento di altre strutture interne, il progetto è stato condotto operativamente nel biennio prima della pandemia e ha riguardato complessivamente 801 lavoratori, di cui 289 uomini, per il 36,08% e 512 donne, pari al 63,92%.

Dalla programmazione alla validazione finale, le fasi del progetto. Strutturato in otto fasi, il modello progettuale è partito dalla programmazione, con la costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare incaricato della verifica degli aspetti normativi e organizzativi. Dopo la fase di pianificazione, con la definizione della tempistica e degli interventi operativi, si è passati a quella di attuazione, che prevedeva la comunicazione interna del percorso operativo e la scelta degli

strumenti di valutazione (questionari, focus groups, colloqui individuali, incontri di gruppo). Le fasi successive (raccolta ed elaborazione dei dati, analisi dei risultati, valutazione delle modifiche migliorative, monitoraggio temporale) hanno preceduto quella finale della validazione e diffusione come buona pratica Inail.

Dal questionario informazioni generali sulle abitudini alimentari. Il factsheet, in particolare, si sofferma anche sul questionario sottoposto ai lavoratori. Realizzato su standard e linee guida nazionali e internazionali, è stato composto da 66 domande a risposta multipla, su ambiti specifici e aspetti individuali e ambientali in grado di incidere sul comportamento alimentare. Somministrato in maniera anonima, dal questionario sono emerse informazioni generali, abitudini alimentari lavorative ed extralavorative, opinioni, conoscenze di pratiche nutrizionali corrette, pareri personali sulle modalità di fruizione della mensa interna e degli altri punti di alimentazione, aspettative dei risultati e prospettive di cambiamento. Dei 213 lavoratori che hanno compilato il questionario, 109 hanno poi aderito alle fasi successive, uscendo dall'anonimato e partecipando a focus groups con uno psicologo del lavoro, un nutrizionista e un medico del lavoro. Da qui è risultata l'acquisizione della comprensione dei comportamenti personali e delle scelte alimentari, con i suggerimenti per il miglioramento del servizio di ristorazione aziendale sotto l'aspetto nutrizionale e organizzativo.

I risultati del questionario e dei focus groups. Dalle conclusioni del progetto, la mensa interna si segnala come la sede più frequente per il consumo dei pasti, seguita dal cibo preparato a casa. Riguardo agli alimenti, verdure e primi piatti risultano quelli più opzionati a mensa, i panini ripieni sono tra i più richiesti al bar, frutta e yogurt spiccano tra le vivande portate da casa. I distributori automatici vengono utilizzati prevalentemente per acqua e bevande calde. Tra le proposte formulate, quelle di riservare aree dedicate per la pausa pranzo e di disporre di una maggiore varietà tra i prodotti a disposizione, specialmente per chi è soggetto a intolleranze alimentari.

Alimentazione al lavoro: un possibile modello di intervento

La scorretta alimentazione è un fattore di rischio modificabile e prevenibile che può portare all'insorgenza o al peggioramento di alcune malattie croniche non trasmissibili.

■ ■ ■

INFORTUNI SUL LAVORO

INAIL

Infortuni sul lavoro, nel nuovo numero di Dati Inail il bilancio provvisorio del 2022

Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dedica un approfondimento ai risultati delle rilevazioni mensili delle denunce presentate all'Istituto, da cui emerge un incremento del 25,7% rispetto al 2021 e dell'8,7% rispetto al 2019. In crescita anche le malattie professionali, tornate ai livelli pre-pandemia

In attesa della Relazione annuale del presidente di metà anno, che includerà l'analisi consolidata dell'andamento di infortuni e malattie professionali nel quinquennio 2018-2022, il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa), approfondisce i dati provvisori dell'ultimo anno, frutto delle rilevazioni mensili delle denunce presentate all'Istituto. Alla data dello scorso 31 dicembre, gli infortuni denunciati nel 2022 sono stati 697.773, in aumento del 25,7% rispetto al 2021, del 25,9% rispetto al 2020 e dell'8,7% rispetto al 2019. A livello nazionale i dati evidenziano, in particolare, un incremento rispetto al

2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro (+28,0%) sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (+11,9%).

Gli aumenti più rilevanti nella Sanità e nei Trasporti. Il numero delle denunce ha segnato un +24,5% nella gestione Industria e servizi (dai 464.401 casi del 2021 ai 578.340 del 2022), un -3,6% in Agricoltura (da 26.962 a 25.999) e un +46,3% nel Conto Stato (da 63.873 a 93.434). Gli infortuni in occasione di lavoro sono in aumento in quasi tutti i settori produttivi, a partire dalla Sanità e assistenza sociale (+113,1%), dal Trasporto e magazzinaggio (+79,3%), dalle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (+55,2%) e dall'Amministrazione pubblica, che comprende le attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e gli amministratori regionali, provinciali e comunali (+54,8%). L'aumento rilevato nel 2022 rispetto al 2021 per gli infortuni in complesso è legato sia alla componente maschile, che presenta un +16,0%, sia soprattutto a quella femminile, che registra un +42,9%, in larga misura influenzato dal notevole incremento degli infortuni in occasione di lavoro, in particolare quelli da Covid-19. L'emergenza sanitaria, infatti, ha fortemente condizionato l'andamento infortunistico, con un 2022 che nel solo primo trimestre ha superato il numero dei contagi dell'intero 2021.

I casi mortali sono 1.090, +21% per quelli avvenuti in itinere. L'effetto Covid emerge anche dall'analisi dei casi mortali denunciati, che nel 2022 sono stati 1.090, 131 in meno rispetto ai 1.221 del 2021, 180 in meno rispetto ai 1.270 del 2020 e uno in più rispetto ai 1.089 del 2019 pre-pandemia. Il calo rispetto al 2021 riguarda solo i decessi avvenuti in occasione di lavoro, scesi da 973 a 790 (-18,8%) per il notevole minor peso delle morti da contagio, mentre quelli occorsi in itinere sono aumentati del 21,0%.

L'andamento dei contagi tra il 2020 e il 2022. Le infezioni di origine professionale denunciate all'Inail, con data di rilevazione al 31 dicembre di ciascun anno, sono state 131.090 nel 2020, 42.561 nel 2021 e 117.154 nel 2022. A tre anni dalle prime infezioni da Sars-CoV-2, il confronto dei dati triennali permette alla Csa di rilevare caratteristiche e differenze riscontrabili in momenti distinti, dalla fase più acuta della pandemia (2020), con il succedersi delle due ondate più importanti, al periodo in cui il fenomeno si è fortemente attenuato (2021), per poi ripresentarsi con picchi di denunce di infortuni sul lavoro anche rilevanti (2022). Le professioni sanitarie, più esposte al contagio da Sars-CoV-2, sono in testa alla graduatoria in tutto il triennio. Al primo posto i tecnici della salute, con incidenze intorno al 40% che si abbassano nel 2021 per poi risalire l'anno successivo, al secondo gli operatori socio-sanitari, che registrano un calo, dal 19,2% del 2020 al 13,6% del 2022, mentre i medici, dopo una contrazione dell'incidenza nel 2021, mostrano una ripresa nell'ultimo anno, rappresentando un caso ogni 10 denunce.

L'effetto Covid sul confronto tra i Paesi europei. La pandemia ha finito per condizionare anche i risultati delle rilevazioni Eurostat sull'andamento infortunistico in ambito lavorativo a livello europeo. Solo Italia, Spagna e Slovenia, sottolinea infatti Dati Inail, hanno riconosciuto i contagi da Covid-19 univocamente come infortuni sul lavoro, mentre altri 17 Stati li hanno classificati come malattie professionali e altri cinque sia come infortuni che come malattie. Nel nostro Paese, in particolare, oltre un terzo degli infortuni in occasione di lavoro indennizzati dall'Inail nel 2020 ha avuto come causa professionale il contagio da Covid-19, con il risultato di contribuire ad aumentare il numero degli infortuni rispetto al periodo pre-pandemia. Il dato complessivo europeo degli infortuni, avendo la maggior parte degli Stati considerato le infezioni da Covid-19 come malattia professionale, è risultato invece in calo.

Le patologie lavoro-correlate sono quasi 61mila, circa 39mila riguardano il sistema osteo-muscolare. Per quanto riguarda le malattie professionali, le quasi 61mila denunce del 2022 rappresentano un ritorno ai livelli pre-pandemia (nel 2019 quelle rilevate al 31 dicembre furono 61.310, il valore più alto dell'ultimo ventennio), dopo la contrazione registrata nel 2020 (45mila casi) a causa dello scoppio dell'emergenza Covid, con la conseguente oggettiva difficoltà di rivolgersi ai presidi sanitari per la raccolta della documentazione necessaria alla denuncia, e la ripresa del 2021 (55mila). A non cambiare in questi anni è il tipo di patologia denunciata più frequentemente. Nel 2022, infatti, con quasi 39mila casi segnalati all'Istituto sono sempre le malattie del sistema osteo-muscolare a colpire maggiormente chi lavora, seguite a distanza dalle malattie del sistema nervoso, con oltre settemila denunce, quasi tutte per sindromi del tunnel carpale, da quelle dell'orecchio (ipoacusie), che raggiungono quasi

quattromila casi, dai tumori (1.630) e dalle malattie del sistema respiratorio (1.600). Tra le neoplasie spiccano i mesoteliomi della pleura (in maggioranza asbesto-correlati) e i tumori maligni ai bronchi e ai polmoni, mentre tra le patologie respiratorie si rilevano soprattutto malattie della pleura e dei polmoni, sempre con l'amianto come causa principale.

Gennaio 2023

Argomenti

Infortunati sul lavoro: i dati provvisori del 2022 - Infortuni sul lavoro da Sars-CoV-2: bilancio di un triennio - Analisi degli infortuni e delle malattie professionali degli anni 2019 e 2022 al 31 dicembre di ciascun anno - Malattie professionali: i primi dati del 2022 - L'informazione ai tempi della pandemia.

■ ■ ■

ARTIGIANI E COMMERCianti

INPS

Gestione Artigiani e Commercianti: i contributi per il 2023

Con la [circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 19](#) l'Istituto indica gli importi dei **contributi** dovuti per il **2023** dagli iscritti alla [Gestione Artigiani](#) e alla [Gestione Commercianti](#).

Le **aliquote contributive** di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Si ricorda che **dal 1° gennaio 2022**, inoltre, l'**aliquota contributiva aggiuntiva** – dovuta per finanziare l'indennizzo in caso di cessazione dell'attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.

Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,25%	23,73%

La circolare specifica, infine, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili accedendo al [servizio online](#).

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali **ultrasessantacinquenni**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 15, legge 449/1997, anche nel 2023 usufruiranno della **riduzione del 50%** dei contributi dovuti.

■ ■ ■

PROTEZIONE INCENDI

UNI

Protezione attiva contro gli incendi

Quando si parla di **protezione contro gli incendi** nulla è dato al caso! Infatti, la normazione fornisce un valido supporto al settore proprio in materia antincendio curando la realizzazione di documenti ad hoc.

È il recente caso della commissione [Protezione attiva contro gli incendi](#) che si è occupata del recepimento anche in lingua italiana della EN 3 parte 8.

Questo documento specifica le **regole di progettazione, prove di tipo, costruzione e ispezione di estintori d'incendio portatili** di materiale metallico con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della [UNI EN 3-7:2004+A1:2007](#). Si applica agli estintori d'incendio portatili con pressione massima ammissibile PS uguale o minore di 30 bar e **contenenti fluidi non esplosivi, non infiammabili, non tossici e non ossidanti**.

Si applica anche alla marcatura delle cartucce metalliche di gas propellente ma non agli estintori d'incendio a biossido di carbonio.

Si tratta di una norma di prodotto che pertinenza in particolare, dei seguenti gruppi portatori di interesse che rappresentano gli attori di mercato in materia di sicurezza delle attrezzature a pressione:

- fabbricanti di attrezzature a pressione (piccole, medie e grandi aziende);
- organismi per la salute e la sicurezza (di regolamentazione, organizzazioni per la prevenzione degli incidenti, sorveglianza del mercato, eccetera);
- utilizzatori di attrezzature a pressione/datori di lavoro (piccole, medie e grandi aziende);
- fornitori di servizi, per esempio per la manutenzione (piccole, medie e grandi aziende).

Ai suddetti gruppi di portatori di interesse è stata data la possibilità di prendere parte al suo processo di elaborazione.

Informazioni per l'acquisto

[UNI EN 3-8:2021](#) "Estintori d'incendio portatili - Parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7"

Formato cartaceo: Euro 90,00 + iva (in lingua italiana) - Euro 85,00 + iva (in lingua inglese)

Formato PDF: Euro 85,00 + iva (in lingua italiana) - Euro 65,00 + iva (in lingua inglese)

Le norme, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, saranno scontate del 15% ai soci effettivi. L'abbonamento annuale a tutte le norme è disponibile a partire da 200 euro: [scopri come!](#)

Clienti e Soci

Tel. 0270024200 (call center dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì)

E-mail: vendite@uni.com

■ ■ ■

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SENTENZE

ATTREZZATURE DI LAVORO

Cassazione Penale, Sentenza 1 febbraio 2023, n. 4221

Accertata la presenza all'interno del veicolo di una notevole quantità di sfalci e potature, di un sacco nero contenente la stessa tipologia di rifiuto e l'attrezzatura da lavoro. Trasporto illecito. Violazione di legge.

SENTENZA

sul ricorso proposto da

D'Angelo Roberto, nato a Milano il 30/8/1966

avverso l'ordinanza del 12/5/2022 del Tribunale di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 maggio 2022 il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame presentata da Roberto D'Angelo nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 8 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale, in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, era stato disposto il sequestro dell'autocarro Fiat Ducato targato CN990SZ, di proprietà dello stesso D'Angelo, indagato in relazione a detta ipotesi di reato.

2. Nel disattendere la richiesta del D'Angelo il Tribunale ha evidenziato la sussistenza dei presupposti d'urgenza di cui all'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen. idonei a legittimare l'attività compiuta dalla polizia giudiziaria, oltre che del fumus commissi delicti e del periculum in mora legittimanti, più in generale, l'esecuzione del sequestro preventivo.

Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito l'attività d'indagine svolta dalla polizia giudiziaria, evidenziando che il 4 aprile 2022 la Polizia Municipale di Messina aveva eseguito un sopralluogo presso il Villaggio Torre Faro (frazione del comune di Messina), laddove era stata segnalata la presenza di un autocarro sul quale venivano caricati sfalci e potature provenienti dai giardini di alcune villette private; in tale località era quindi stato notato dalla polizia giudiziaria tale autocarro, targato CB990SZ, e due persone intente a svolgere attività di potatura e a caricarne i residui all'interno dell'autocarro, insieme all'attrezzatura utilizzata per i lavori di giardinaggio; era quindi stata accertata la presenza all'interno del veicolo di una notevole quantità di sfalci e potature, di un sacco nero contenente la stessa tipologia di rifiuto e l'attrezzatura da lavoro; il ricorrente aveva confermato l'effettuazione di lavori di potatura all'interno del villaggio Torre Faro, pur non essendo munito di alcuna autorizzazione al trasporto dei rifiuti, non risultando il proprietario del mezzo, cioè lo stesso D'Angelo, iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Tribunale ha ritenuto, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, secondo la quale il lungo lasso di tempo intercorso tra il fermo del veicolo, avvenuto poco dopo le ore 15.30, e l'esecuzione del sequestro, alle ore 18.05, avrebbe consentito alla polizia giudiziaria di procedere con le prescritte comunicazioni al pubblico ministero, che la sequenza temporale nel corso della quale si erano verificati i fatti era stata tale da giustificare l'attività svolta in via d'urgenza dagli operanti. In ogni caso il Tribunale ha richiamato l'orientamento interpretativo secondo cui una volta che il giudice per le indagini preliminari abbia — come nel caso di specie - ritenuto sussistenti gli estremi per la

emissione del decreto di sequestro preventivo, ogni questione relativa alla convalida del sequestro disposto in via d'urgenza deve ritenersi priva di attualità e il tribunale del riesame può essere investito esclusivamente del controllo sul decreto emesso dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, decreto che risulta l'unico provvedimento che legittima la misura cautelare (si richiama la sentenza n. 11671 del 2011).

Quanto alla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo, il Tribunale ha ritenuto sussistente il *fumus commissi delicti*, emergendo dagli atti lo svolgimento da parte del D'Angelo di una attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, consistenti in sfalci e potature, realizzata in assenza delle prescritte autorizzazioni. In particolare, il Tribunale ha ritenuto non applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006, secondo cui non sono da considerare rifiuti, tra gli altri, gli sfalci e le potature prodotti nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura, o per la produzione di energia da tale biomassa. Non sarebbe, infatti, emerso che gli sfalci e le potature residuati dai lavori di giardinaggio eseguiti dal D'Angelo fossero destinati a essere riutilizzati in una delle attività indicate dalla disposizione, attività allo svolgimento delle quali peraltro lo stesso D'Angelo non era neppure autorizzato, non svolgendo lo stesso alcuna attività artigianale o d'impresa. Poiché gli sfalci e le potature rinvenuti all'interno dell'autocarro oggetto di sequestro sono stati ritenuti rifiuti, il loro trasporto per conto di terzi è stato considerato illecito, non risultando il D'Angelo iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Tribunale ha poi escluso che potesse trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in considerazione, da un lato, del quantitativo non modesto dei rifiuti rinvenuti nell'autocarro e, dall'altro, del carattere non occasionale dell'attività svolta, avendo gli operanti ricevuto, nei giorni precedenti a quello in cui era stato eseguito il controllo, diverse segnalazioni che evidenziavano la presenza dell'autocarro davanti all'ingresso delle villette private del Villaggio Torre Faro.

Il Tribunale, infine, ha ritenuto sussistente il pericolo nel ritardo, richiamando sul punto la motivazione del Giudice per le indagini preliminari, che aveva specificato, in primo luogo, che alla mancata apposizione del vincolo reale sul mezzo sarebbe con tutta evidenza seguita la protrazione degli effetti del reato nella forma della - illecita - dismissione dei rifiuti trasportati, e, in secondo luogo, che il ripetuto impiego del mezzo per l'attività di trasporto illecito di rifiuti rendeva attuale e concreta l'esigenza di disporre l'anticipazione - rispetto alla conclusione del procedimento - dell'effetto ablativo della confisca del mezzo medesimo.

3. Avverso tale ordinanza l'indagato Roberto D'Angelo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost.

Il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame, avrebbe richiamato un orientamento giurisprudenziale - quello ai sensi del quale, nel giudizio di riesame del sequestro preventivo eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria, non sono proponibili le questioni relative all'avvenuta convalida, in quanto oggetto esclusivo del giudizio di riesame è il decreto di sequestro emesso dal giudice, unico provvedimento che legittima la misura cautelare - che risulterebbe isolato e frutto di una interpretazione errata di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 21334 del 31/05/2005. Quest'ultima pronuncia - stabilendo che l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal Pubblico Ministero è inoppugnabile - mira a evitare che avverso lo stesso provvedimento applicativo della misura cautelare reale vengano proposti due mezzi di gravame (il riesame ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo e l'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di convalida). Si tratterebbe di una ipotesi inconferente al caso in esame, poiché una situazione di questo genere potrebbe verificarsi solo nel caso di mancata convalida del sequestro disposto d'urgenza. Se, quindi, l'attività di polizia giudiziaria e la richiesta di convalida del pubblico ministero non sono suscettibili di autonoma impugnazione, è anche vero che, nel caso in cui l'ordinanza di convalida e il decreto di sequestro preventivo si fondino su una attività di polizia giudiziaria illegittima, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari sarà pure esso illegittimo e dovrà essere censurato dal tribunale in sede di riesame. Ritenere che il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari convalida una attività illegittima di polizia giudiziaria non sia impugnabile sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 111 Cost.

3.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006.

Il Tribunale avrebbe, con argomentazione insostenibile, escluso che i materiali oggetto del trasporto illecito potessero essere identificati con gli sfalci e le potature di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) d.lgs. 152/2006. Infatti, così come non sarebbe emerso dagli atti che gli sfalci e le potature fossero destinati a essere riutilizzati in una delle attività elencate dalla norma sopra richiamata, allo stesso modo non sarebbe emerso alcun elemento da cui potesse desumersi il contrario. Ed anzi, la circostanza che gli sfalci non siano stati abbandonati durante il pedinamento della polizia giudiziaria consentirebbe di propendere per una ricostruzione favorevole alla tesi difensiva, in base alla quale i materiali rinvenuti all'interno del mezzo di trasporto sarebbero stati successivamente reimpiegati nel rispetto della normativa vigente in materia.

3.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

La motivazione con cui è stata ritenuta non applicabile al caso di specie la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. sarebbe censurabile, perché il Tribunale ha richiamato il dato quantitativo degli sfalci e potature facendo riferimento non al loro peso - in linea con quanto previsto dalla legge - ma alla unità di misura del metro quadro e alle foto in atti; inoltre, il Tribunale ha ritenuto di valorizzare l'elemento della non occasionalità della condotta dell'indagato, elemento che non risulterebbe dagli atti di indagine.

4. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte sollecitando il rigetto del ricorso, evidenziando l'improponibilità delle censure concernenti il provvedimento di convalida del sequestro eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria, la qualificabilità come rifiuti degli sfalci e delle potature e l'adeguatezza della motivazione nella parte relativa alla esclusione della particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.

2. Preliminarmente, va rammentato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., contro l'ordinanza emessa in sede di riesame avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari reali è possibile denunciare con ricorso per cassazione soltanto la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.). Secondo un consolidato orientamento di legittimità sul punto, deve ritenersi violazione di legge anche la inesistenza della motivazione, così come la motivazione meramente apparente, fittizia o contraddittoria, ma non la motivazione illogica, insufficiente o non puntuale (Sez. 4, n. 5302 del 21/01/2004, Rv. 227095; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119). Sono censurabili in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, dunque, solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Rv. 269296).

3. Ciò premesso, rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso è infondato. Con questo il ricorrente, pur formalmente denunciando un error in procedendo, di fatto contesta la tenuta dell'apparato motivazionale della ordinanza con cui il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Il vizio denunciato, come ricordato, non è censurabile in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso ex art. 324 cod. proc. pen., tenuto conto, in particolare, della circostanza che la motivazione del Tribunale del riesame - nella parte in cui affronta la questione del rispetto della procedura indicata all'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen. lungi dall'essere assente o incompleta, si presenta coerente e non manifestamente illogica. Quanto alla attività d'urgenza compiuta dalla polizia giudiziaria, il Tribunale ha confermato quella valutazione operata dal Giudice per le indagini preliminari in ordine alla legittimità della attività medesima, aderendo a una ricostruzione cronologica dei fatti risultante dalla comunicazione di notizia di reato dalla quale risulta giustificata l'urgenza con cui è stato disposto il sequestro. A fronte di una motivazione di questo tipo, il ricorrente mostra di non confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato, denunciando con il primo motivo di ricorso la - condivisibile - decisione

del Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Sez. 3, n. 11671 del 03/02/2011, Rv. 249919) secondo cui, una volta emesso il decreto di sequestro preventivo, ogni questione relativa alla avvenuta convalida risulta priva di attualità. Peraltro, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa, quella richiamata dal Tribunale non è pronuncia in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite richiamata nel ricorso (Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, Rv. 231055), poiché quest'ultima riguarda l'inoppugnabilità della ordinanza con la quale il giudice convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero, riferendosi con tutta evidenza a una fattispecie differente rispetto a quella che viene in rilievo nel caso in esame. Del tutto inconferente è poi il richiamo all'art. 111 Cost., in quanto il provvedimento emesso in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. è, per espressa previsione legislativa, ricorribile in cassazione, risultando in quella sede censurabile la violazione di legge o il vizio della motivazione, con le precisazioni, quanto a quest'ultimo punto, sopra riferite. In conclusione, il primo motivo di ricorso non è fondato, avendo il Tribunale, pur correttamente ritenendo non più rilevante la verifica della sussistenza delle ragioni d'urgenza idonee a giustificare il sequestro d'iniziativa eseguito dalla polizia giudiziaria, comunque adeguatamente motivato circa le ragioni poste alla base della conferma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari sul punto della legittimità del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dalla Polizia Giudiziaria, oltre che in relazione alla sussistenza di tutti quegli elementi che in generale legittimano, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., l'adozione di un decreto di sequestro preventivo. In particolare, il Tribunale ha, in primo luogo, affermato la sussistenza nel caso in esame del fumus - essendo stata riscontrata una attività illecita di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, consistenti in sfalci e potature, posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni -, tenuto conto della circostanza che la verifica avente ad oggetto la sussistenza del suddetto elemento del fumus, in sede di riesame, non può estendersi fino ad un vero e proprio giudizio di colpevolezza, essendo sufficiente la indicazione di elementi dimostrativi, sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, Rv. 260047; Sez. 6, n. 35789 del 21/06/2012, Rv. 254394). In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora, confermando sul punto la valutazione operata dal Giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto la necessità di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato. Anche su quest'ultimo punto deve ritenersi pienamente soddisfatto l'onere motivazionale, posto che nel caso di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sufficiente una concisa motivazione sul periculum in mora, tale da far emergere le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Anche in questo caso, a fronte di motivo avente formalmente a oggetto una violazione di legge, il ricorrente denuncia in realtà un vizio della motivazione, in particolare nella parte in cui il Tribunale di Messina ha affermato la impossibilità di identificare i materiali rinvenuti all'interno dell'autocarro con quegli "sfalci e potature" cui l'art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006 fa riferimento al fine di escluderne la qualifica di rifiuti. Sul punto, la motivazione contenuta nella ordinanza impugnata è coerente e completa, e pertanto non censurabile in sede di legittimità.

Il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato quella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 9348 del 02/10/2019, dep. 2020, Pitanti, Rv. 278638) secondo la quale gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto - e che quindi rientrano nella deroga di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006 - sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l'ambiente o non mettano in pericolo la salute umana; se questi presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti. In assenza di alcun elemento dal quale desumere che gli sfalci e le potature trasportati dal ricorrente fossero destinati a essere utilizzati in una delle attività elencate all'art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006, il Tribunale ha logicamente ritenuto di attribuire ai materiali rinvenuti la qualifica di rifiuti e ha, conseguentemente, ritenuto sussistente il fumus con riferimento al reato di trasporto illecito di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006. A fronte di una motivazione di questo tipo, il ricorrente censura la tenuta dell'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, sottolineando che, così come dagli atti non emergono elementi tali da far ritenere che gli sfalci e le potature fossero destinati ad essere riutilizzati in una delle attività consentite dalla legge, non emergerebbero neppure elementi tali da consentire di escludere tale eventualità futura. La difesa,

sul punto, non si confronta con il contenuto della motivazione censurata. Il Tribunale, infatti, ha chiaramente affermato che la eventualità di un futuro riutilizzo dei materiali rinvenuti all'interno dell'autocarro fosse da escludersi, poiché il ricorrente non era in possesso di alcuna autorizzazione all'esercizio di attività di agricoltura, silvicoltura o di produzione di energia non inquinante, non esercitando lo stesso attività artigianale o d'impresa.

5. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Anche in questo caso il vizio denunciato riguarda la motivazione dell'ordinanza impugnata, nel punto in cui il Tribunale ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il giudice del riesame, tenendo conto di quella giurisprudenza di legittimità in base alla quale l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. può essere verificata anche nella fase del riesame laddove emerga ictu °cui/ (Sez. 3, n. 6537 del 14/10/2020, Rv. 281585; Sez. 3, n. 8989 del 08/10/2019, Rv. 278415), ha ritenuto non superabili, ai fini del riconoscimento della stessa, gli elementi del non modesto quantitativo degli sfalci e delle potature e il carattere non occasionale della condotta denunciata.

Quanto al primo punto, il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto superabile l'inesattezza in cui era incorso il Giudice per le indagini preliminari quanto alla unità di misura (avente ad oggetto la superficie ricoperta dagli sfalci, piuttosto che il volume o il peso degli stessi), utilizzata per definire la quantità dei rifiuti, richiamando, al fine di fugare ogni dubbio in merito, le fotografie in atti.

Riguardo al secondo aspetto, il Tribunale ha inteso valorizzare il contenuto di quelle segnalazioni, indirizzate alla polizia municipale, che avevano evidenziato la presenza dell'autocarro, all'interno del quale venivano riposti i rifiuti residuati dalla attività di giardinaggio nel Villaggio Torre Faro; attività che, per il fatto di essersi protratta per diversi giorni, non presentava i caratteri della occasionalità. La motivazione, sul punto, non è meramente apparente, fittizia o contraddittoria, e il motivo di ricorso con cui il ricorrente intende censurare le ragioni poste alla base della stessa - e che, peraltro, contiene sul punto censure generiche e in fatto - risulta pertanto inammissibile.

6. Il ricorso è, dunque, nel complesso, infondato, a cagione della infondatezza del primo motivo e del contenuto non consentito, oltre che della evidente infondatezza, del secondo e del terzo motivo, e deve quindi essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/1/2023

Roma, 17.2.23

Dott. Carlo Belvedere
Giurista di Impresa